

ACCORDO TRA I COMUNI DI CASTELLANZA E CERRO MAGGIORE, AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL 22/01/2004 PER L'UTILIZZO CONGIUNTO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE DI CAT. D DELLA POLIZIA MUNICIPALE, PER LA DURATA DI 8 MESI

Il giorno del mese di _____ dell'anno duemilaquindici le seguenti parti:

- Il Segretario Generale del Comune di Castellanza, dr.Antonino Corona, nato a Palermo il 19/02/1954, nominato con decreto sindacale n. _____;
- Il Dirigente Area Affari Generali - Dott.ssa Adalgisa Gabriella Ferrazzano del Comune di Cerro Maggiore, _____, nata a _____ il _____, nominato con decreto sindacale n. _____;

Premesso che con istanza prot. 5778 del 28/03/2015 il Comune di Cerro Maggiore ha chiesto di poter stipulare un accordo, ex art.14 del CCNL 22/1/2004 del personale non dirigente del comparto Regioni Autonomie Locali, per l'utilizzo a tempo parziale del dipendente di ruolo del Comune di Castellanza, sig.Massimo Garatti, nato a Legnano il 05/02/1969, Istruttore Direttivo dell'area di vigilanza, figura "Commissario " posizione economica D2;

Visto e richiamato il Nulla Osta prot. _____ del _____, espresso dal Responsabile del Settore di Polizia Locale, dr.Francesco Nicastro, per la stipula dell'accordo nella misura oraria richiesta per la durata massima di 8 mesi, dal 1/05/2015 al 31/12/2015, eventualmente rinnovabili;

Vista la risoluzione di Giunta Comunale, n.32 del 02/04/2015, con la quale il Comune di Castellanza ha espresso parere favorevole in merito alla stipula dell'accordo nella misura del 50% dell'orario di lavoro del dipendente Garatti Massimo;

Visto l'assenso del dipendente interessato, prot. n. del ;

Visto, altresì, l'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004, che al comma 1 dispone: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";*

Visto e richiamato la deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ del Comune di Castellanza con la quale è stato approvato lo schema di accordo e la relativa la deliberazione di Giunta Comunale n.... del del Comune di Cerro Maggiore;

Tanto premesso e considerato, le parti, come sopra costituite

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. A decorrere dal 01/05/2015 il Comune di Castellanza, titolare del rapporto di lavoro instaurato con il dipendente Massimo Garatti, nato a Legnano il 5/02/1969, Istruttore Direttivo dell'area di vigilanza, figura "Commissario", posizione economica D2"- ed il Comune di Cerro Maggiore condivideranno al 50% l'attività lavorativa di detto dipendente, che espletterà 18 ore di servizio settimanale presso ciascuna Amministrazione, secondo le modalità di seguito concordate con il medesimo, strettamente correlate alle necessità dei rispettivi Comuni. In particolare il dipendente svolgerà la sua attività lavorativa presso il Comune di Cerro Maggiore nei giorni di lunedì – mercoledì – sabato. Eventuali ore aggiuntive connesse alla titolarità della posizione organizzativa potranno essere svolte dal dipendente Garatti Massimo senza ulteriori oneri a carico delle Amministrazioni.

2. Il Comune di Castellanza provvederà a riconoscere al dipendente il previsto trattamento economico, comprensivo degli oneri.

3. Si stabilisce che, relativamente agli aspetti economici, il Comune di Cerro Maggiore provvederà mensilmente, su segnalazione scritta del competente Ufficio Personale del Comune di Castellanza, a rimborsare al Comune di Castellanza la quota di stipendio per le ore prestate dal Sig. Massimo Garatti;

4. Si precisa che sarà rimborsata al Comune di Castellanza la quota del 50 % del trattamento economico di base attribuito all'interessato nel periodo di utilizzo, relativamente agli assegni fissi, i ratei di 13-sima, oneri riflessi, irap ed inail, per l'importo mensilmente rendicontato, nonché la quota di indennità di posizione e risultato (Euro 7.000,00 annui più il 25%) a carico del Comune di Cerro Maggiore, stabilita nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 14, comma 5, del CCNL 22.01.2004 e nel rispetto di quanto previsto nel CCDI vigente dell'Ente.

5. Ai fini del rispetto delle normative pertinenti, dovranno essere comunicate all'ente di appartenenza anche eventuali circostanze, incidenti sulla retribuzione e/o adempimenti obbligatori, ricadenti nel periodo di utilizzo, (compreso eventuali malattie, ferie, prestazioni inferiori all'obbligo contrattuale, permessi brevi non recuperati, infortuni, ecc.) per le regolazioni e per gli atti d'obbligo.

6. A norma del comma 1 – art. 14 del CCNL del 22/01/2004, l'assegnazione in convenzione del dipendente Garatti Massimo non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

7. La presente convenzione decorre dal 01/05/2015 al 31/12/2015.

8. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla disciplina di cui all'art. 14 del C. C. N. L 22/01/2004 – Comparto Regioni Enti Locali.

Letto, confermato e sottoscritto. Addì

PER IL COMUNE DI CASTELLANZA

PER IL COMUNE DI CERRO MAGGIORE